



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

REGOLAMENTO STAZIONI RADIO BASE

(Autorizzazione impianti di telefonia mobile e minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici sul territorio comunale)

- Redatto ai sensi dell'art.8 L.36/2001 -

Approvato con delibera di C.C. 11 del 20.02.2006 e modificato con delibera di C.C. n.113 del 20.12.2007.

Capo 1: Lineamenti generali

Art. 1 – Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento ha lo scopo di consentire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti telefonia mobile, al fine di disciplinare l'attività di programmazione per l'ubicazione degli stessi, ricercando al contempo i seguenti obiettivi:
 - a. minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici connessa alle installazioni di impianti per telefonia mobile;
 - b. garantire equità e imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui devono essere garantite varie opportunità per l'esercizio delle concessioni ottenute dallo Stato;
 - c. assegnare alla programmazione degli impianti di telefonia un appropriato ruolo, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati ai due punti precedenti, distinguendo la fase di concertazione delle localizzazioni degli impianti da quella di autorizzazione dei singoli progetti; tale attività dalla fase attuativa – autorizzativa;
 - d. minimizzare i fattori di impatto visivo a carico del paesaggio urbano ed extraurbano derivante dagli impianti, compatibilmente con la piena applicazione dell'obiettivo di cui al punto a);
 - e. favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestore;
 - f. rendere partecipi le circoscrizioni, i quartieri e la cittadinanza alle scelte di programmazione, monitoraggio e risanamento.

Art. 2 – Definizioni.

1) Si esplicitano le seguenti definizioni:

- a. Impianto per telefonia mobile o stazione radio base (SRB).
Quanto definito dall'art.3, comma 1, punto i), della L. n.36 del 22.02.01.
- b. Sito puntuale di localizzazione di un impianto.
Specifica ubicazione scelta per un impianto di cui alla lett. a) del presente articolo.
- c. Area di ricerca.
Ambito territoriale all'interno del quale il gestore propone di individuare nuovi siti puntuali o siti utili alla ricollocazione di impianti esistenti, nel rispetto dei punti a), b), c), d), f), dell'art.1; all'interno delle aree o nelle immediate vicinanze, in sede di proposta il gestore può eventualmente individuare uno o più siti puntuali alternativi.
- d. Riconfigurazione di un impianto esistente.
Qualunque modifica che riguardi la stazione radio base o l'installazione nel suo insieme, tranne nel caso in cui vi siano modifiche attinenti le sole parti rilevanti ai sensi del Regolamento Edilizio.
- e. Programma annuale per telefonia mobile.
Il programma annuale comprende aree di ricerca come definite alla lett.c) e l'indicazione delle riconfigurazioni di impianti esistenti che si intendono realizzare nel corso dell'anno; il programma annuale è istruito e approvato secondo quanto indicato negli articoli di cui al Capo 2.
- f. Ricettori sensibili.
Sono da considerarsi ricettori sensibili:
 - le attrezzature sanitarie e relative aree di pertinenza, con espresso riferimento a tutte le

- strutture di degenza comprese quelle di degenza diurna con oltre due posti letto;
- le seguenti attrezzature assistenziali e relative aree di pertinenza;
- attrezzature per anziani: Casa protetta / Residenza sanitaria assistenziale (RSA);
- attrezzature per disabili: Centro socio riabilitativo residenziale / Centro diurno;
- attrezzature per malati di AIDS: Casa alloggio / Centro diurno;
- le attrezzature scolastiche, pubbliche e private e relative aree di pertinenza, ovvero gli Asili nido, le Scuole materne, elementari, medie e superiori;
- gli edifici di valore storico, architettonico e monumentale.
 - g. Aree di pertinenza di ricettori sensibili.
Area recintata in dotazione esclusiva alle attrezzature all'interno della quale l'accesso del pubblico è regolarizzato, limitata da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo.
 - h. Co-siting.
Presenza nel medesimo palo o edificio, di più impianti appartenenti a diversi gestori di servizio di telefonia mobile.

Art.3 – Ruolo dei gestori e piani di risanamento.

1. Per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, il gestore dell'impianto adotta tutte le cautele necessarie, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili.

2. Il gestore ha l'obbligo di:

- Fornire relazione in merito alla pubblica utilità dei servizi che si intendono fornire e adeguata documentazione tecnica relativa alle esigenze di copertura del servizio che giustificano l'impianto proposto.
- Dimostrare di avere tutte le cautele necessarie e la minore emissione di campo elettromagnetico verso ricettori sensibili, aree residenziali e aree a elevata presenza di persone;
- Fornire tutti gli elementi sull'effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche;
- Mettere in campo tutte le azioni necessarie a migliorare l'inserimento degli impianti nel contesto urbano, in particolare adoperandosi a ricercare tipologie esteticamente compatibili, minimizzare l'impatto visuale delle strutture tecnologiche, fornire elementi di arredo urbano, interrare o mascherare – ove possibile – le strutture fuori terra di servizio (shelter) per contenerne l'impianto acustico.
- Fornire - se richiesto dalla pubblica amministrazione – tutti gli elementi tecnici necessari ad effettuare eventuali approfondimenti o monitoraggi.

3. Compatibilmente con la qualità del servizio svolto dai gestori degli impianti di telefonia, al fine di minimizzare il contributo elettromagnetico, tutti gli impianti, anche quelli già installati e funzionanti, dovranno essere muniti di un dispositivo automatico di controllo della potenza che disattivi l'impianto stesso se la potenza supera quella dichiarata in sede di progetto. Si rende necessario procedere alla istituzione di un sistema di monitoraggio automatico e continuo dei campi elettromagnetici. Tale sistema prevede l'acquisizione e la registrazione continua dei dati mediante l'installazione di centraline di monitoraggio ambientale.

L'onere derivante dall'acquisto e dall'installazione di tali apparecchiature deve ricadere sul gestore.

4. Per quanto previsto dai piani di risanamento, tutti i gestori di impianti radioelettrici, telefonia mobile, elettrodotti, radar e impianti per radiodiffusione sono tenuti al rispetto di quanto prevede l'art.9 della legge quadro n.36/2001 (piani di risanamento).

Art.4 – Ruolo del Comune.

1. L'Amministrazione Comunale dispone, aggiorna e rende disponibile sotto forma cartacea e informatica la cartografia comunale per la telefonia mobile, in cui sono riportate le ubicazioni delle stazioni esistenti (attive o meno), i ricettori sensibili e le relative aree di pertinenza e le fasce di rispetto. La cartografia di base è costituita dalla cartografia tecnica comunale (CTC).
2. Qualsiasi elaborato progettuale, ove sono riportati elementi planimetrici, deve essere prodotto sulla cartografia tecnica comunale (CTC).
3. Tale cartografia deve essere aggiornata – almeno a cadenza semestrale - e deve fungere da supporto unico per la definizione delle attività di programmazione.
4. L'Amministrazione comunale mette a disposizione, ove possibile e ove non pregiudizievole per il corretto sviluppo urbano e dei servizi, aree ed immobili pubblici per l'installazione degli impianti di telefonia mobile, al di fine di favorirne la migliore collocazione sul territorio comunale, con particolare riferimento alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
5. I proventi derivanti dalla concessione di aree comunali devono essere prioritariamente dedicati ad attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione delle problematiche connesse alla tutela della salute dai campi elettromagnetici.
6. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori per tutto quanto detto nel presente regolamento e in particolare per i piani di risanamento previsti dall'art.9 Legge quadro n.36/2001, la Regione, sentiti i Comuni e gli enti interessati, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti interessati.
7. L'Amministrazione comunale istituisce in gruppo interassessoriale tra Lavori Pubblici, Ambiente e Politiche Sociali, con i compiti di controllo dell'inquinamento elettromagnetico.

Capo 2: La programmazione degli impianti di telefonia.

Art. 5 – Contenuto nel programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile.

Gli impianti per la telefonia mobile devono essere autorizzati, ai sensi dell'art.8 della L.R. 14/2001. Tale autorizzazione sarà rilasciata dal Comune a seguito della presentazione del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare.

Ai sensi dell'art.8 della direttiva per l'applicazione della L.R. 14/2001, approvata con atto della Giunta Regionale 20 febbraio 2001 n.197, il programma deve essere corredato dalla seguente documentazione:

- Cartografia aggiornata in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti nonché di quelli/e su cui insistono gli impianti già installati;
- Elenco delle installazioni con la denominazione del sito, la via ed il numero civico.

Inoltre, per ogni singola installazione, deve essere prodotta la seguente documentazione relativa a:

Caratteristiche del sito

- Progetto dell'impianto in scala 1:200;
- studio di impatto ambientale, attestante l'idoneità del sito prescelto per ospitare l'impianto, corredato dalla simulazione fotografica (fotoinserimento) in scala da almeno

- tre punti di vista alternativi;
- altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione;
 - carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
 - cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 metri dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico).

Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale

- Banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- direzione di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitori per cella per ogni direzione di puntamento;
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dall'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

Inoltre, per antenne installate su edifici:

- planimetria dell'edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali in scala 1:100 con il posizionamento delle antenne.

Nel caso in cui il programma contenga siti destinati ad impianti microcellulari, dovrà essere prodotta, oltre a quanto previsto al punto precedente, la seguente documentazione riferita ad ogni sito:

- lunghezza sbraccio;
- inserimento fotografico;
- prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100) con indicazione della presenza di eventuali portici;
- pianta in scala 1:100, riportante nel raggio di 20 metri dal trasmettitore le destinazioni d'uso dei luoghi in cui sia prevista permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con relative aree di ristoro all'aperto, edicole, ecc.), la pianta dovrà essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati;
- stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni, ecc.).

In particolare per impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta del/i locale/i interessato/i dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali).

Tale documentazione costituisce adempimento per il catasto regionale, di cui all'art. 11 della L.R. 14/2001, e catasto nazionale di cui all'art.4 comma 1 lett.c) della legge quadro n.36/2001.

Oltre a indicare la localizzazione puntuale degli impianti, il programma annuale può individuare, altresì, le aree circoscritte, di ampiezza non superiore a 150 metri di raggio dal

punto ottimale di collocazione dell'impianto, dove il gestore, per garantire il servizio secondo gli standard stabiliti dalla concessione ministeriale, prevede di installare gli impianti.

In tal caso, l'autorizzazione riguarderà solo gli impianti localizzati in siti puntuali, mentre, per le aree circoscritte in cui si prevede di localizzare altri impianti, il Comune ne valuterà la compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale, demandando il rilascio dell'autorizzazione alle procedure previste dal successivo art.6.

Art. 6 – Iter istruttorio e autorizzazione della Programmazione annuale.

Il Programma dovrà essere presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive, entro il termine del 30 settembre di ogni anno, con le modalità ed i contenuti previsti dalla direttiva regionale per l'applicazione della L.R. 14/2001 (BURC Speciale del 29.11.2001) o da eventuali disposizioni successive.

Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione, ogni Programma viene depositato per 30 giorni consecutivi presso lo Sportello Unico per le Imprese, unitamente ad una planimetria del territorio comunale, redatta dall'Ufficio tecnico, riportante l'aggregazione dei siti proposti da ciascun ente gestore, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione.

A tale proposito, il soggetto proponente il programma deve indicare espressamente, all'atto della presentazione del piano, quali siano i dati della documentazione tecnica che non possono essere divulgati, così come consentito dalla vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.

Entro il termine di 15 giorni dal compiuto deposito, sarà possibile formulare osservazioni da parte di chiunque sia interessato, titolari di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

Il programma è autorizzato dallo Sportello Unico per le Attività produttive, entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione, nel rispetto del presente regolamento e sulla base delle valutazioni e dei pareri acquisiti dall'ARPA e dall'ASL competenti per territorio, nonché del parere di conformità urbanistico-edilizia rilasciato dall'UTC.

L'autorizzazione alla realizzazione degli impianti previsti nel programma avrà durata temporanea di anni 9 e sarà soggetta a rinnovo alla scadenza, mediante istanza da presentarsi con almeno 6 mesi di anticipo, in mancanza di motivi ostativi e nel rispetto dei criteri stabiliti nelle legislazioni nazionale e regionale vigenti oltre che del presente regolamento, nonché delle ulteriori disposizioni comunali che dovessero intervenire.

Il provvedimento di autorizzazione deve contenere le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate ed è inviato per conoscenza alla Commissione Consiliare Assetto del Territorio, Ambiente e Attività Economiche.

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del regolamento Comunale, non sarà in alcun caso consentita la localizzazione di nuovi impianti in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali, nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale.

Entro il 31 luglio di ogni anno, il Comune provvederà ad approvare il piano comunale delle aree idonee ad ospitare impianti fissi per il servizio di telefonia mobile, comprese le

proprietà immobiliari del Comune utilizzabili a tale scopo.

Tale piano conterrà le indicazioni atte a stabilire la conformità urbanistica delle diverse zone del territorio comunale ai fini della realizzazione di nuovi impianti o per la verifica degli impianti esistenti.

Le aree di proprietà comunale avranno carattere di priorità nella fase di pianificazione annuale dei siti.

Per la definizione del piano, si seguiranno le medesime procedure partecipative e di consultazione previste per l'approvazione dei programmi presentati dagli enti gestori.

Art. 7 – Pubblicità dei programmi

1. I programmi annuali vengono pubblicizzati, oltre che per avviso presso l'Albo Pretori, in modo completo sul sito Internet del Comune e per estratto su un quotidiano ad ampia diffusione locale e messi a disposizione per la consultazione presso URP e Sportelli di Quartiere, per quanto riguarda il rispettivo territorio.
2. I Quartieri all'interno del loco territorio avviano una procedura partecipata coi cittadini, coinvolgendo anche interlocutori locali portatori di interessi con particolare riferimento ai soggetti intervenuti nelle precedenti fasi o in precedenti procedimenti.
3. Istituzione di un tavolo permanente di confronto e di elaborazione tra Amministrazione e Consulte cittadine di settore.

Art.8 – Criteri di compatibilità ambientale

1. Gli areali di ricerca proposti dai Gestori saranno valutati dall'Amministrazione Comunale, con il supporto di ARPA ed ASL, sulla base dei seguenti criteri di compatibilità ambientale:
 - A. prevalenza di zone preferibili o zone critiche, come indicate al successivo art.9;
 - B. densità di popolazione residente;
 - C. concentrazione di impianti esistenti, tenendo conto delle loro potenze, includendo anche gli impianti in corso di istruttoria e l'eventuale presenza di impianti radiotelevisivi;
 - D. sovrapposizione di richieste avanzate da più gestori sulla medesima area;
 - E. presenza di siti sensibili e di aree di rispetto;
 - F. valori di campo elettromagnetico nell'area sulla base di misure preventive già effettuate da ARPA;
 - G. presenza di elettrodotti, cabine di trasformazione primaria, o di altri specifici fattori di pressione ambientale.
2. Negli areali di ricerca dovrà essere verificata prioritariamente la disponibilità di aree o edifici pubblici, che consentano, in base all'altezza e distanza dagli edifici circostanti, di progettare l'impianto in un'ottica di minimizzazione dell'esposizione. Qualora non siano disponibili proprietà pubbliche, l'attenzione deve essere rivolta agli edifici o strutture private esistenti che presentino idonea collocazione ed altezza.
3. L'individuazione dei siti puntuali all'interno delle aree di ricerca avverrà sulla base dei seguenti criteri localizzativi:
 - A. Ricerca della maggiore distanza possibile da abitazioni e da ricettori sensibili;
 - B. Omogenea distribuzione degli impianti;
- tenendo a non inserire più di un impianto sullo stesso edificio in aree ad elevata densità

- di popolazione;
- evitando il progressivo inserimento di impianti in aree caratterizzate da elevata concentrazione di impianti e/o prossime a siti sensibili;
 - C. Verifica di attitudine di strutture esistenti al co-siting, sulla base di:
 - bassa densità abitativa;
 - non vicinanza di siti sensibili;
 - altezza superiore agli edifici circostanti;
 - presenza di altri impianti nell'area di controllo;
 - D. valori di campo elettromagnetico già disponibili e/o desumibili da precedenti relazioni preventive di valutazione eseguite da Arpa per programmi di anni precedenti;
 - E. collocazione degli impianti su strutture o edifici di altezza superiore a quella degli edifici circostanti;
 - F. integrazione dei nuovi impianti in strutture esistenti (pali di illuminazione etc.), qualora compatibili con la minimizzazione dell'esposizione.

Art.9 – Criteri di compatibilità territoriale

Divieto di installazione

Al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini, dell'ambiente e del paesaggio e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, gli impianti ripetitori per telefonia mobile non sono ammessi, oltre che in ogni caso individuato per legge, nelle seguenti zone, aree e immobili:

- A. Zone per attrezzature per infrastrutture secondarie e zone per l'istruzione;
- B. Edifici di valore storico-architettonico o monumentale vincolati ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/99 o soggetti a restauro scientifico in base alla classificazione del PRG e i relativi parchi o giardini di pertinenza;
- C. Centro storico;
- D. Zone urbane consolidate residenziali;
- E. Zone di completamento a prevalenza residenziale;
- F. Zone residenziali miste di nuovo impianto;
- G. Zona od area classificata, sulla base del PRG vigente, come zona omogenea B o C secondo il D.I. 1444/68.

Criteri preferenziali per la collocazione degli impianti

Fermo restando le condizioni di cui al punto succitato i, gli impianti possono essere collocati preferenzialmente nelle seguenti zone od aree:

- zone agricole normali;
- zone od aree classificate, sulla base del PRG vigente, come zona omogenea D secondo il D.I. 1444/68 e/o classificate nel Piano Insediamenti Produttivi;
- zone cimiteriali e di rispetto cimiteriali.

E' prescritto il parere favorevole degli Enti competenti.

Il Comune, in base alle funzioni attribuitegli Dalla legge 14/2001, D.Lgs. 198 del 4.9.2002 e delibera della regione Campania n.2006 del 16.6.2003 razionalizza e coordina le domande presentate dai gestori con le modalità previste dalla citata legge regionale e Direttiva di cui alla Delibera G.R., al fine di definire un quadro complessivo delle installazioni sul territorio per consentirne la valutazione integrata in base ai principi di:

- minimizzazione del rischio derivante dalle fonti di inquinamento elettromagnetico, anche in relazione agli aspetti di carattere sanitario;
- minore impatto sul territorio e soluzione estetica/progettuale innovativa e di pregio.

L'installazione degli impianti e soggetta a Permessi di costruire e/o DIA, completa dei pareri degli Enti e uffici competenti prescritti dalle leggi citate.

Al fine di una migliore conoscenza del fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico,

tenuto conto dell'impatto ambientale dovuto all'installazione di un nuovo impianto, gli Enti gestori dovranno concordare, con ASL e ARPA, i punti in cui effettuare le rilevazioni di campo elettrico a radioonde-microonde, prima dell'installazione dell'impianto e dovranno concordare i tempi e le modalità da seguire per l'effettuazione delle rilevazioni, anche in considerazione dell'evoluzione tecnologia delle rilevazioni dei livelli di emissione. I "Rapporti di prova e misura" dovranno essere inviati agli organi competenti (Comune – ASL – ARPA). Tali Enti si riservano comunque di procedere alla effettuazione di ulteriori verifiche.

Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla L.R. 14/01 e delibera regionale n.2006/2003.

Art. 10 – Verifiche territoriali prioritarie

1. Il Comune di Marigliano verificherà la compatibilità tra la presenza di un nuovo impianto e eventuali progetti riguardanti le aree limitrofe, avviati dall'Amministrazione Comunale.
2. In particolare, le verifiche devono riguardare i seguenti elementi:
 - A. progetti urbanistico-edilizi di nuovi insediamenti residenziali o produttivi;
 - B. progetti di nuove attrezzature scolastiche e di nuove strutture sensibili (case di cura, ospedali etc);
 - C. progetti di nuova viabilità veicolare.
3. In caso di ubicazione in aree con valore storico, paesaggistico, ambientale e testimoniale, comprese quelle segnalate dal PRG vigente, in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04, occorre verificare la compatibilità paesaggistica mediante pre-parere della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio.

Capo 3 : caratteristiche generali dell'impianto

Art. 11 – Criteri progettuali

1. Nella progettazione degli impianti si deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione anche attraverso:
 - A. limitazioni di potenza nei settori critici,
 - B. tiltaggio;
 - C. orientamenti dei settori radianti;
 - D. altezza del centro elettrico;
 - E. volti ad evitare un impatto diretto del fascio sugli edifici circostanti.
2. Nelle aree del centro storico, in particolare, occorre prioritariamente cercare la copertura mediante micro e pico celle al fine di evitare o limitare l'ulteriore inserimento di impianti macrocellulari.
3. Per le installazioni su edifici, sono preferibili quote elevate della base antenna rispetto al colmo dell'edificio sede di installazione.
4. L'altezza delle strutture porta antenne o degli edifici sede di installazione deve risultare il più possibile superiore a quella degli edifici circostanti.
5. I lobi primari di irradiazione delle antenne non dovranno essere orientati verso edifici circostanti di altezza confrontabile con quelle del palo o dell'edificio sede di installazione.
6. Non possono essere presentati progetti che prevedano diverse possibilità di configurazioni di Tilt, ma solo la configurazione meno impattante per gli edifici circostanti.
7. Per le antenne poste su edifici o in prossimità di essi, devono essere adottate tutte le soluzioni tecnicamente possibili, in particolare l'altezza e le caratteristiche dei diagrammi

- d'irradiazione, che limitino l'esposizione dei vani sottostanti ai campi elettromagnetici generati dai lobi secondari.
8. L'installazione o la riconfigurazione di impianti che prevedano all'interno dell'area di controllo la presenza di siti sensibili deve avvenire minimizzando l'impatto sugli stessi intervenendo su parametri di cui al comma 1.
 9. Nelle riconfigurazioni, ulteriore obiettivo dell'Amministrazione Comunale è costituito da ammodernamento estetico per un migliore inserimento paesaggistico dell'impianto nel contesto circostante.

Capo IV – Monitoraggio dell'esposizione della popolazione, diffusione dei dati, azioni di promozione e sviluppo

Art. 12 – Impegni dell'Amministrazione

L'Amministrazione Comunale, tramite interrelazione tra le articolazioni del Comune e la collaborazione con altri Enti pubblici e privati, si impegna a:

- A. Garantire il monitoraggio dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici indotti da SRB a partire dalle situazioni di potenziale criticità, raccolte e vagliate dai Quartieri, referenti diretti dei cittadini.
- B. Diffondere periodicamente alla cittadinanza i dati risultanti dai monitoraggi eseguiti.
- C. Informare la cittadinanza sul tema nel suo complesso.
- D. Approfondire le conoscenze tecniche sui possibili strumenti di controllo.
- E. Supportare l'attività istruttoria dei Quartieri, con gli strumenti che si reputano di volta in volta più opportuni.
Promuovere attività di ricerca di soluzioni innovative e migliorative anche tramite costituzione di appositi tavoli e gruppi di lavoro; in particolare si collaborerà con al Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la ricerca di soluzioni che per modalità tipologiche e costruttive garantiscano inserimenti compatibili.
- F. Promuovere periodicamente una indagine conoscitiva circa la presenza di impianti abusivi e illegali o collocati in siti diversi da quelli previsti dal PUC e ad avviare una conseguente bonifica del territorio previa delocalizzazione di questi impianti.
- G. Valutare le tematiche ulteriori di impatto ambientale, con particolare riferimento all'inquinamento acustico delle strutture di servizio.

Art.13 – Norme generali

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla vigente normativa regionale e statale in materia e, in particolare, alla Legge Quadro del 22 febbraio 2001, n.36 e relativi decreti applicativi ed alla L.R. 14/2001 e relativi decreti applicativi.